



COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE

Provincia di Fermo

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2019

(art. 11 L. 431/98 – art. 12 L.R. 36/05)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 77 in data 16.09.2019 con la quale è stato approvato il presente avviso

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente avviso disciplina le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano nell'anno 2019 un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e successive modifiche e dalla deliberazione Giunta Regionale n. 1288/2009.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Soggettivi:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P., ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 2005.
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) pagamento di un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, **compreso tra € 50,00 ed € 500,00.**

Oggettivi:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità e se iscritto nelle liste di collocamento o se esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (articolo 40 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- b) avere o avere avuto la residenza anagrafica nel Comune di Francavilla d'Ete e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- d) reddito del nucleo familiare, il cui valore ISEE, non sia superiore a:
 - **FASCIA A:** Valore ISEE non superiore ad € 5.953,87 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS 2019 e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Piazza Vittorio Emanuele II, 34 – 63816 Francavilla d'Ete (Fm)

Tel. 0734/966131 - Fax 0734/966047 Web: www.comunefrancavilladete.it

Email: info@comunefrancavilladete.it PEC: pecomune.francavilladete@emarche.it

- **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 11.907,74 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2019 e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale).

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo mono personale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune e scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente: www.comunefrancavilladete.it

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro la scadenza perentoria del 15 Novembre 2019, secondo le seguenti modalità:

- consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune;
- spedizione con Racc. A/R
- posta elettronica certificata: pecomune.francavilladete@emarche.it

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona, oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità (anno 2019);
- Codice Fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2019 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni anno 2019. **Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni dovranno essere prodotte entro il 31 gennaio 2020;**
- nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (con relativo documento d'identità) che attesti il pagamento del canone di locazione;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN;

- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati sono pari a 0).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.

Le domande incomplete al punto da non consentire la normale procedura d'istruttoria, saranno escluse.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico erogabile viene calcolato tenendo conto dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE e la sua entità viene determinata direttamente dal software messo a disposizione via web della Regione Marche. In ogni caso tale entità non potrà mai superare, per la FASCIA A, la somma di 2.976,94 euro (pari cioè ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale 2019) e , per la FASCIA B, la somma di 1.488,47 (pari cioè ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale 2019).

Il valore ISEE è diminuito del 20 per cento in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare mono personale.

Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato, per nuclei familiari con presenza di: componenti sessantacinquenni, componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%), componenti in numero superiore a 5 unità; genitore solo con uno o più figli minori a carico.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 50,00. Le eventuali somme che non saranno erogate verranno distribuite, in ugual misura, tra le altre famiglie ammesse a beneficiare del contributo minimo previsto.

ARTICOLO 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sarà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull' ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato a colui che subentra nel rapporto locativo. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il contributo va agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

ARTICOLO 6 – NON CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS).

Il richiedente deve precisare l'importo richiesto o già percepito e la normativa in base alla quale ha presentato domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (articolo

16 del TUIR; articolo 10, comma 2, legge 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto, con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune l'eventuale detrazione dei cui dovesse fruire a seguito della presentazione delle denuncia dei redditi per l'anno d'imposta 2019.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

L'ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

L'atto di informazione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.

ARTICOLO 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/1998 ed alla Deliberazione Giunta Regionale Marche n. 1288/2009 e alla Legge Regionale n. 36 del 2005.

Il responsabile del procedimento è il sottoscrittore del presente bando.

Dalla Residenza Municipale li 16/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Andrea Piergentili